

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2
Olbia

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 110 DEL 23 101 12 12

OGGETTO: Approvazione convenzione con l'Università di Pisa per lo svolgimento di attività di tirocinio e di orientamento per studenti, laureandi/laureati dei corsi di laurea della Facoltà di Scienze Politiche e Sociali.

L'anno duemiladodici il giorno Venerdì del mese di Gennaio in Olbia, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2.

IL DIRETTORE GENERALE

Dottor Giovanni Antonio Fadda

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dottor Giorgio Tidore

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dottorssa Maria
Serena Fenu

PRESO ATTO della richiesta di convenzionamento della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Pisa, acquisita con registrazione di protocollo n. 59433, per consentire lo svolgimento di tirocini formativi rivolti agli studenti iscritti ai Corsi di Laurea in Servizio Sociale e Scienze Sociali;

ESAMINATO lo schema di convenzione disciplinante tale rapporto di collaborazione;

CONSIDERATO che è responsabilità della suddetta Università assicurare che ogni allievo sia munito, per lo svolgimento delle attività di tirocinio di che trattasi, di un'adeguata copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie e per la responsabilità civile verso terzi e che copia delle relative polizze dovrà essere consegnata all'Azienda prima dell'inizio di ogni singolo periodo di tirocinio;

RITENUTO di poter approvare il predetto schema di convenzione al fine di consentire l'espletamento delle attività di cui sopra e di autorizzarne la successiva stipulazione;

RITENUTO

- 1) di autorizzare lo svolgimento dei predetti periodi di tirocinio nel numero compatibile con la disponibilità dei Servizi dell'Azienda ad accogliere i tirocinanti che ne facessero richiesta;
- 2) di demandare al Servizio Amministrazione del Personale il compito di autorizzare la frequenza degli iscritti sulla base della disponibilità manifestata dai competenti Servizi del Dipartimento di Prevenzione, verificando, inoltre, prima dell'inizio del tirocinio, la validità delle polizze assicurative di cui sopra, che dovranno essere accluse, in copia, agli atti della pratica;
- 3) di incaricare il Responsabile della Struttura presso la quale viene svolta la frequenza ed il Tutor Aziendale, designato dal primo, di informare i tirocinanti sui protocolli e regolamenti della struttura stessa, che dovranno essere osservati scrupolosamente durante il periodo in oggetto;

SU conforme proposta dell'Area Affari Generali e Legali e Comunicazione;


VISTI il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
l'Atto Aziendale;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate,

- di approvare la Convenzione allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che si procederà alla successiva stipulazione;
- di incaricare l'Area Affari Generali, Affari Legali e Comunicazione della stipulazione della Convenzione in argomento, il Servizio Amministrazione del Personale dell'esecuzione del presente atto ed i Servizi aziendali interessati in base alle rispettive competenze, secondo quanto indicato in premessa;
- di incaricare, inoltre, il Servizio Amministrazione del Personale di autorizzare l'avvio della frequenza degli iscritti alla suddetta Facoltà, sulla base della disponibilità manifestata dai competenti Servizi del Dipartimento di Prevenzione, verificando, prima del tirocinio stesso, la validità di idonee polizze assicurative di cui sopra ed acquisendone contestualmente copia agli atti della pratica, ed il Responsabile della Struttura presso la quale viene svolta la frequenza ed il Tutor aziendale di informare i tirocinanti sui protocolli e regolamenti della struttura stessa, che dovranno essere osservati scrupolosamente durante il periodo in oggetto.


IL DIRETTORE SANITARIO
(Dottorssa Maria Serena Fenu)



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Giorgio Tidore)



IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Antonio Fadda)



Area AAGGAALLC

Genitor

TEnne

gd

da compilarsi a cura del Servizio / Struttura proponente/estensore

(luogo e data) _____, ____/____/____.

La presente deliberazione:

... è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

... deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10

Il Responsabile del Servizio/Struttura _____ (proponente/estensore)

(firma) _____

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia

dal 23/01/2012, e che:

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

... con lettera in data ____/____/____, protocollo n. _____, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 23/01/2012

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

La presente deliberazione:

... è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ____/____/____.

... è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ____/____/____.

... è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, ____/____/____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n. 2, per uso _____

Olbia, ____/____/____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI TIROCINI E DI ORIENTAMENTO (AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 24/06/1997 , N° 196 E DEL D.I. DEL 25/03/1998, N° 142), PER STUDENTI, LAUREANDI/LAUREATI DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE DELL'UNIVERSITÀ DI PISA.

La presente Convenzione regola i rapporti tra

la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Pisa, con sede legale in Pisa - Via Serafini 3, rappresentata dal Preside della Facoltà Prof. Claudio Palazzolo

e

L'ASL N. 2 DI OLBIA, con sede legale in Via Bazzoni - SARCANA 2-2/A
OLBIA codice fiscale 01687460901
rappresentata dal DOTT. GIOVANNI ANTONIO FADDA, nato a ITTELI (SS) il 01.09.1937 e domiciliato per la carica presso la sede legale

concernenti i tirocini, di seguito denominati "stage", per l'applicazione pratica degli studi presso la suddetta Società di studenti dell'Università per un periodo massimo di 12 mesi.

PREMESSO

- che i tirocini formativi e di orientamento sono disciplinati dall'art. 18 della Legge 24 giugno 1997 n. 196 e dal Regolamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, emanato con Decreto 25 marzo 1998, n. 142;
- che l'Università intende attuare progetti diretti al raggiungimento delle finalità indicate dall'art. 18 della Legge 24 giugno 1997 n. 196 e dall'art. 1 del suddetto decreto 25 marzo 1998 n. 142, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito di processi formativi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1 - FINALITÀ

L'Azienda/Ente si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, soggetti in tirocini formativi e di orientamento, ai sensi dell'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196. Potranno effettuare periodi di *stage*, coloro che risultano iscritti ai corsi di laurea e di diploma e laureati/diplomati dell'Università

Il programma di *stage* concordato dall'Azienda/Ente con l'Università, ha come oggetto l'acquisizione nella pratica delle conoscenze economiche e produttive al fine di completare il percorso formativo accademico del tirocinante e di agevolare la scelta professionale.



2 - DURATA E COMUNICAZIONI

Lo *stage* avrà una durata non superiore a 12 mesi. L'Azienda/Ente si impegna a comunicare tempestivamente all'Università tutte le informazioni relative al tirocinante, al contenuto e al periodo di avvio di ciascuno *stage*. L'Università si impegna a comunicare tempestivamente alla Regione, all'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente nonché alle rappresentanze sindacali dell'Azienda/Ente o, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative l'avvio dello *stage* presso l'Azienda/Ente.

3 - TUTOR AZIENDALE E DELL'UNIVERSITÀ

L'attività di apprendimento del tirocinante durante il periodo di permanenza nell'Azienda/Ente è seguita e controllata da un tutor aziendale cui il tirocinante si rivolgerà per ogni necessità e cui risponderà senza vincoli gerarchici per la parte organizzativa e formativa dello *stage*, e da un tutor dell'Università coadiuvato per gli aspetti organizzativi dall'Ufficio Stage dell'Università.

4 - RAPPORTO DI STAGE E OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

Il rapporto di *stage* non può configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro. Durante il periodo di *stage* il tirocinante, pur non essendo tenuto al rispetto degli orari di lavoro dei dipendenti, deve attenersi a quanto concordato con il tutor aziendale ed adeguarsi al regolamento, norme e procedure in uso, ivi comprese quelle relative alla sicurezza e all'igiene del lavoro, a quelle antinfortunistiche, e alle festività stabilite; deve svolgere le attività del progetto di *stage*. Il tirocinante deve altresì sottostare ai vincoli di segretezza per quanto attiene ai prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica dell'Azienda/Ente di cui venisse a conoscenza durante lo *stage*.

5 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

La copertura antinfortunistica dei soggetti impegnati in *stage* è assicurata mediante la speciale forma di "gestione per conto" dello Stato (Posizione INAIL 3140). In caso di incidente occorso al tirocinante sul lavoro, questi si impegna a segnalarlo tempestivamente all'Azienda/Ente, qualora essa non ne sia direttamente a conoscenza, e a far pervenire all'Azienda/Ente la necessaria documentazione completa del certificato medico indicante la prognosi. Analoga segnalazione deve essere trasmessa all'Università. Parimenti l'Azienda/Ente si impegna comunque a segnalare tempestivamente all'Università qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante nonché ogni sua eventuale assenza o interruzione.

Il tirocinante sarà altresì garantito per la responsabilità civile dall'assicurazione dell'Università degli Studi di Pisa (Polizza Responsabilità Civile - SAI Assicurazioni n° 704235128) durante tutto il periodo dello *stage*.


6 - IMPEGNI PER L'AZIENDA/ENTE

L'Azienda/Ente ospitante si impegna:


- a rispettare e a far rispettare il progetto di *stage* concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- a trasmettere all'Università, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi, redatta dal tutor aziendale e dal tutor universitario;
- a segnalare tempestivamente all'Università di Pisa qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante nonché ogni sua eventuale assenza.

7 - PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO

Lo *stage* viene formalizzato a mezzo di una lettera contenente le modalità di svolgimento del medesimo (durata e sede, contenuto e finalità, nominativi dei tutor), nonché quanto indicato all'art. 5 della presente Convenzione, in materia di copertura assicurativa. Tale lettera è inviata dall'Università al tirocinante e viene da questi controfirmata per accettazione. Copia di



suddetta lettera viene trasmessa tempestivamente per conoscenza all'Azienda/Ente.



8 - ALTRI ONERI

La realizzazione dello *stage* non comporta per l'Università e per l'Azienda/Ente alcun onere finanziario, salvo quelli assunti con la presente Convenzione e quelli derivanti da successivi accordi con l'Università stessa.

È possibilità dell'Azienda/Ente erogare assegni o borse di studio ai singoli tirocinanti.

9 - VIGENZA

La presente convenzione ha validità di due anni a decorrere dalla data sotto indicata di stipulazione con rinnovo tacito salvo disdetta o variazione scritta dalle parti sei mesi prima della scadenza.


10 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento all'art. 18, Legge 24 giugno 1997, n° 196 e al D.l. 25 marzo 1998, n° 142.

11 - BOLLO E REGISTRAZIONE

Le spese di bollo sono a carico dell'Azienda/Ente.

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso a cura e spese di chi abbia interesse, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte II allegata al DPR 131/86.



Firma e timbro dell'Azienda/Ente

Data _____

Università degli Studi di Pisa
Facoltà di Scienze Politiche

Data _____

